

TI_GERICHTE 15.2001.00254 vom 17. September 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-09-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.00254

FR: TI_GERICHTE 15.2001.00254 du 17 septembre 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.00254 del 17 settembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La ricorrente si lamenta dell'asserita inazione dell'UEF di Bellinzona.

E. 1.1

Seppur in modo non ineccepibile dal profilo formale né del tutto chiaro per quanto riguarda la motivazione, l'UEF di Bellinzona ha in realtà emanato, mediante invio per fax e per posta A del 7 settembre 2001 (cfr. supra cons. M), una decisione negativa relativa alle richieste di trasferimento immediato dei fondi sequestrati presentate dalla ricorrente (in data 5 e 6 settembre 2001, cfr. supra cons. G e L), con riferimento ai suoi due provvedimenti del 5 settembre 2001 (cfr. supra cons. H), che dalla lettura dell'atto ricorsuale risultano noti alla ricorrente. Certo, la decisione del 7 settembre non è di immediata comprensione, dato che dalle premesse di cui ai punti 1 e 2 risulta che non vi sono più ostacoli al versamento a favore di _____ dei fondi sequestrati, mentre è stata invece decisa la reiezione della domanda della ricorrente. Secondo un'interpretazione oggettiva, il significato della decisione 7 settembre, in quanto la stessa rinvia alle decisioni 5 settembre 2001, appare tuttavia essere quello di una reiezione fondata sul carattere prematuro della domanda di _____, poiché le decisioni 5 settembre non erano ancora cresciute in giudicato il 7 settembre 2001; quest'ultima decisione non rimette però in questione la decisione

E. 1.2

Il ricorso in oggetto può e deve comunque essere considerato in realtà quale contestazione della decisione 7 settembre 2001 dell'UEF di Bellinzona; interposto lo stesso 7 settembre 2001, il ricorso è ovviamente tempestivo. 2. La decisione 7 settembre 2001, così come interpretata al cons. 1.1, merita conferma. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Camera nota alla ricorrente _____, l'ufficio di esecuzione deve procedere al dissequestro dei beni sequestrati, se così richiesto e qualora sia giustificato, unicamente dietro formale decisione debitamente notificata all'escutente e dopo decorrenza del termine di ricorso ex art. 17 LEF contro detta decisione, riservata la concessione di un eventuale effetto sospensivo qualora venisse effettivamente interposto ricorso. Tale modo di procedere, quand'anche formalmente contrario all'art. 36 LEF, il quale, interpretato a contrario, presuppone che il ricorso ex art. 17 LEF non abbia effetto sospensivo, è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 78 III 59, c. 1; 109 III 41 s., cons. 2c; cfr. pure Flavio Cometta , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 21), secondo la quale l'ufficiale, di regola, non è tenuto ad eseguire immediatamente una sua decisione, ma deve differirne l'esecuzione fino alla decadenza del

termine di ricorso o, quando il ricorrente ha ricorso e chiesto l'effetto sospensivo, fino alla decisione su questo punto. 2.2. Trasposta al caso in esame, questa giurisprudenza legittima i provvedimenti adottati dall'UEF di Bellinzona. Infatti, l'ufficio ha correttamente notificato la sua decisione 5 settembre 2001 di liberazione dei beni sequestrati a favore di _____ sia all'escusso che ad _____ (il cui interesse giuridico alla contestazione della realizzazione delle condizioni poste per il dissequestro è evidente), così come ha retamente rifiutato di eseguire materialmente tale decisione prima della sua crescita in giudicato, con provvedimento del 7 settembre 2001. L'ufficio avrebbe invece dovuto notificare formalmente le sue decisioni 5 settembre 2001 anche a _____, ma dallo scritto 6 settembre 2001 di quest'ultima risulta comunque che ne ha avuto conoscenza quasi immediatamente. 2.3. Secondo la giurisprudenza federale citata (DTF 78 III 59, c. 1), l'esecuzione seduta stante di una decisione si impone solo in caso di immediato pericolo di danno irreparabile. Nel caso di specie, trattandosi della decisione di liberare i fondi sequestrati a favore di un creditore sequestrante _____ mentre un altro procedente _____ il cui sequestro è stato decretato decaduto, ha chiesto la restituzione del termine per prestare la garanzia ed allegato l'esistenza di un accordo tra le parti sulla destinazione della somma sequestrata nonché di un ordine giudiziario estero riferito allo stesso importo, la probabilità che essa generi, se immediatamente eseguita, un danno irreparabile per l'altro procedente _____ è elevata, particolarmente quando il creditore a cui andrebbe versato l'importo sequestrato _____ è domiciliato all'estero. All'opposto, il rifiuto di dissequestrare i beni sequestrati fino a decisione su un'eventuale richiesta di effetto sospensivo causa all'escutente che pretende la liberazione immediata _____, se del caso, solo un danno limitato, comunque ridotto trattandosi di fondi depositati in banca e fruttiferi. Pertanto, una corretta applicazione del principio della proporzionalità giustifica parimenti l'emanazione di una decisione di dissequestro da eseguirsi tosto cresciuta in giudicato. 2.4. La ricorrente sostiene tuttavia che i provvedimenti del 5 settembre 2001 dell'UEF di Bellinzona non sarebbero decisioni suscettibili di ricorso, in quanto il sequestro decade per legge ex art. 280 LEF, come pure il pignoramento e l'esecuzione a convalida dello stesso sequestro. a) Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, né il sequestro, almeno nel caso in esame, né l'esecuzione di _____ sono decaduti – nemmeno potevano decadere – automaticamente. Infatti, non ci si trova in un caso di decadenza ex lege del sequestro di cui all'art. 280 LEF. Al contrario, come lo dimostra del resto il decreto 16 agosto 2001 del Segretario Assessore della Pretura di Bellinzona (cfr. supra cons. E), la decadenza del sequestro eseguito a favore di _____ è stata decretata dal giudice del sequestro nell'ambito della procedura di sequestro per mancata prestazione della garanzia. Non vi sono d'altronde disposizioni legali che prevedano la decadenza automatica dell'esecuzione a convalida del sequestro dichiarato decaduto. Comunque, anche nel caso di decadenza ex lege del sequestro (art. 280 LEF), una decisione dell'ufficio di esecuzione è pur sempre necessaria per l'attuazione effettiva – materiale – della liberazione dei beni sequestrati, già per il fatto che le condizioni poste dalla legge devono comunque essere verificate. Del resto, secondo la giurisprudenza, spetta proprio all'ufficio di esecuzione constatare la decadenza del sequestro (cfr. DTF 66 III 59, 77 III 142, 81 III 158, 93 III 70, c. 1, 9, 93 III 75 c. 1). Vero è che la giurisprudenza e la dottrina riconoscono al debitore sequestrato il diritto di ricorrere in ogni tempo in caso di rifiuto da parte dell'ufficio di esecuzione di liberare i beni oggetto di un sequestro decaduto (cfr. DTF 106 III 93 s., cons. 1; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II, p. 486; Louis Dallèves, Le séquestre, Fiche Juridique n. 740,

Ginevra 1999, p. 20 lett. E), ovvero ammettono la possibilità di un ricorso per denegata o ritardata giustizia (cfr. art. 17 cpv. 3 LEF). Questa considerazione vale però soltanto nei casi in cui l'ufficio non ha espresso il suo rifiuto in una decisione formale ("formelle Rechtsverweigerung"); nel caso contrario, il ricorso deve essere inoltrato nel termine legale dell'art. 17 cpv. 2 LEF ("materielle Rechtsverweigerung") (cfr. Cometta , op. cit., n. 54 ad art. 17; cfr. pure Gilliéron , op. cit., n. 240 ad art. 17). b) Orbene, nel caso in esame, i provvedimenti del 5 settembre 2001 sono da considerare decisioni formali. Infatti, la decisione viene definita come un'azione determinata compiuta in un caso di specie individuale e concreto da un organo dell'esecuzione forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la prosecuzione dell'esecuzione e determina effetti verso l'esterno (cfr. Franco Lorandi , *Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit*, n. 46 ad art. 17; cfr. pure Gilliéron , op. cit., n. 11 ad art. 17: "tout acte de poursuite pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou modifier une situation du droit de l'exécution forcée"). La decisione non deve quindi rivestire una forma particolare e non sembra dover essere né motivata né indicare i rimedi di diritto (cfr. art. 20a cpv. 2 n. 4 LEF, che esige siffatti requisiti soltanto per le decisioni delle autorità di vigilanza), anche se, vale la pena ricordarlo in casu all'UEF di Bellinzona, motivi di chiarezza e di sicurezza inducono a consigliare una redazione delle decisioni in forma imperativa ogni volta che l'ufficio si pronuncia su una richiesta di una parte in una procedura esecutiva nonché un richiamo all'art. 17 LEF, non fosse che per evitare discussioni sul carattere del provvedimento adottato. c) A dire il vero, la decisione 5 settembre 2001 indirizzata all'avv. _____ potrebbe indurre una certa perplessità, in quanto l'ufficio annuncia il versamento della somma pignorata a favore della _____ senza fissare una data. Orbene, la dichiarazione d'intenti rilasciata da un funzionario dell'ufficio riferita ad un provvedimento futuro non costituisce una decisione (cfr. DTF 96 III 44, con rif.; 113 III 29, Cometta , op.cit., n. 22 ad art. 17). Nel caso in esame tuttavia, si è in realtà in presenza di una decisione immediata – consecutiva alla constatazione della decadenza del sequestro ed all'annullamento dell'esecuzione n. _____, di cui solo l'esecuzione effettiva è stata rinviata alla fine del termine di ricorso. Che l'avv. _____ l'abbia considerata quale decisione risulta del resto chiaramente dal suo scritto 6 settembre 2001 (cfr. supra cons. K), a pagina 2, laddove si riserva di inoltrare contro la decisione dell'UEF di Bellinzona una procedura ricorsuale. 3. L'operato dell'UEF di Bellinzona va quindi confermato, sotto riserva dei problemi di ordine formale segnalati nei precedenti considerandi, i quali comunque sono rimasti senza incidenza per le parti. Qualora nessun ricorso dovesse essere interposto contro le decisioni 5 settembre 2001 entro lunedì 17 settembre 2001, rimane aperta l'incidenza sul seguito di procedura del riconoscimento della pronuncia canadese ("order") del 26 aprile 2001, avuto riguardo al preteso novum secondo cui sarebbe stata promossa la procedura di riconoscimento ed esecuzione della decisione canadese in Svizzera (cfr. lettera 6 settembre 2001 avv. _____ a UEF Bellinzona). Per il giudizio sulla liberazione o no dell'importo oggetto di pignoramento l'UEF si determinerà secondo i principi espressi al consid. 2.1. 4. Ne consegue la reiezione del gravame. Sulle spese occorre ricordare alla ricorrente che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret /Suzette Sandoz-Monod , *Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire*, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

E. 5

La presente decisione va ovviamente notificata anche all'escusso nonché a sua moglie. L'interesse dell'escusso, che è proprietario degli averi sequestrati, è ovvio. Quello di _____ può essere discusso, poiché dopo la decadenza del sequestro e l'annullamento dell'esecuzione da essa promossi, la stessa appare non più essere parte nella vertenza in esame. In realtà, i suoi interessi personali e concreti sono pure in gioco. Tale notifica non pregiudica comunque gli interessi della ricorrente, fermo restando che l'UEF di Bellinzona non comunicherà il numero del conto su cui _____ ha chiesto il versamento dei fondi sequestrati, informazione ovviamente riservata e per il rilascio della quale i coniugi _____ non possono pretendere alcun interesse degno di protezione nella causa in esame. Visto l'esito del ricorso, non è stato necessario sentire i coniugi _____, poiché i loro interessi non sono pregiudicati in modo diretto. Richiamati gli art. 17, 20a, 36, 280 LEF nonché 61 e 62 OTLEF; pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.